CAMERA DEI DEPUTATI N. 2566

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 luglio 1965 *(Stampato n. **906**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 luglio 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente:

« Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo ».